TI_GERICHTE 35.2002.55 vom 18. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.55

FR: TI_GERICHTE 35.2002.55 du 18 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2002.55 del 18 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

ottobre 2001. Al riguardo, occorre osservare che, benché con la decisione formale del 12 dicembre 2001, l'_____ avesse negato il nesso di causalità naturale fra i disturbi alle ginocchia ed i due infortuni assicurati, _____, mediante l'opposizione del 12 aprile 2002, si è limitato a pretendere che questi disturbi fossero ancora riconducibili all'evento traumatico del 22 ottobre 2001 (cfr. doc. _ - inf. n. _: "Il signor _____ ritiene infatti che i postumi di cui oggi soffre siano riconducibili con ogni probabilità all'evento assicurato e riconosciuto dalla _____ a partire dal 22.10.2001" - la sottolineatura è del redattore). A ragione, quindi, l'assicuratore infortuni, con la querelata decisione su opposizione, ha esaminato unicamente la questione a sapere se, citiamo: "… le affezioni alle ginocchia presentate dall'assicurato dopo il 31.1.2002 sono ancora in relazione causale con l'infortunio da lui subito il 22.10.2001" (cfr. doc. _, p. 2 - inf. n. _- la sottolineatura è del redattore). 2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). 2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della

vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.6. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che, il 22 ottobre 2001, _____, durante l'attività lavorativa, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, cadendo, in seguito, su entrambe le ginocchia (cfr. doc. _ e doc. _ - inf. n. _). In data 21 novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico di circondario dell'_____, dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, diagnosticata una gonartrosi di varo alle due ginocchia, ha prospettato il raggiungimento entro breve termine dello status quo sine a margine dell'infortunio dell'ottobre 2001: " (…) Attualmente l'assicurato asserisce i tipici sintomi artrosici, vale a dure dolori notturni, riduzione della distanza di marcia, dolori alla messa in moto, ecc.. Una tale artrosi si forma in 10-15 anni. L'infortunio avvenuto il 22.10.2001, ha traumatizzato quest'artrosi transitoriamente. Fra poco lo stato quo sine è raggiunto. Per valutare meglio la nostra responsabilità per futuri interventi, dobbiamo raccogliere tutti gli atti e soprattutto è importante sapere cosa è successo esattamente nel 1988. Nel frattempo l'assicurato, per quanto concerne l'ultimo infortunio, rimane inabile al lavoro nella misura completa." (doc. _). Con il referto del 5 dicembre 2001, lo stesso dott. _____ ha quindi precisato che l'evento infortunistico del 22 ottobre 2001 - responsabile tutt'al più di un transitorio peggioramento di una situazione patologica preesistente - ha cessato di espletare i propri effetti a far tempo dal 31 gennaio 2002, e ciò per quanto concerne entrambe le ginocchia: " (…) Già il 6.12.1994 il medico di circondario ha provato che i disturbi lamentati dall'assicurato erano causa di una gonartrosi vara di media gravità bilateralmente, più accentuata a destra (doc. _ = stato morboso, decorso naturale). Attualmente l'assicurato accusa quasi gli stessi problemi ad ambedue le gambe, cioè uno sviluppo degenerativo normale sul varismo naturale, senza influsso di un trauma. Questi lievi infortuni non hanno neanche peggiorato significativamente la situazione al ginocchio destro. All'esame clinico i referti delle ginocchia erano quasi uguali. Lo sviluppo parallelo di sintomi anche all'altro ginocchio, dimostra un decorso naturale. Si tratta, quindi, chiaramente di uno stato morboso (genua vara) uguale ad ambedue le ginocchia. La nostra responsabilità sarà estinta il 31.1.2002 per entrambe le ginocchia." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore). L'Istituto assicuratore convenuto ha fatto proprie le indicazioni fornitegli dal dott. _____ ed ha pertanto negato il proprio obbligo contributivo a contare dal 1° febbraio 2002 (cfr. doc. _). 2.7. Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. _____, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, già Capo-clinica presso la _____ (XIV). Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXII, p. 2-3) ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status , clinico e radiologico, a livello delle ginocchia (cfr. XXII, p. 3-4), il dott. _____ si è esplicitamente dichiarato d'accordo con la valutazione ritenuta dal medico di circondario dell'_____, ovvero che i disturbi di cui _____ soffre agli arti inferiori sono di natura squisitamente morbosa: " Concludendo posso affermare che in assenza di prove che confermano un evento traumatico sia al ginocchio destro che sinistro, l'artrosi del compartimento mediale sviluppatasi bilateralmente è di origine degenerativa, da mettere in relazione soprattutto all'importante deformazione in varo delle ginocchia." (cfr. XXII, risposta al quesito n. 6) Allorquando il perito giudiziario afferma che non vi sono prove che confermino un evento traumatico alle ginocchia, in realtà, egli intende, non già mettere in dubbio la sopravvenienza dei due noti infortuni, ma soltanto che non vi sono prove che dimostrino che essi abbiano comportato delle lesioni di tipo strutturale. Nel complemento peritale egli si è così espresso al riguardo: " Ripeto quello che ho affermato nel punto 6 della mia perizia medica e cioè che, nell'analisi degli atti e delle radiografie, non vi sono prove che dimostrino che i due infortuni abbiano provocato delle lesioni di tipo strutturale alle ginocchia." (XXVII) Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti, il dott. _____ ha confermato, per quanto concerne il ginocchio sinistro, che i disturbi accusati dal ricorrente a partire dal 1° febbraio 2002, non sono riconducibili all'evento del 22 ottobre 2001 (né, tantomeno, a quello del febbraio 1988): " I disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio sinistro (gonartrosi vara) a partire dal 01.02.2002 non sono da mettere in relazione all'infortu-nio del 26.02.1988 e all'infortunio del 22.10.2001. Vi è quindi una relazione di causalità naturale. " (cfr. XXII, risposta al quesito n. 3). Trattandosi del ginocchio destro, egli ha ritenuto che i relativi disturbi presentavano una natura esclusivamente morbosa già in occasione della meniscectomia del 12 dicembre 1988: " Come già detto al paragrafo "valutazione e procedere" la meniscectomia parziale mediale eseguita durante l'artroscopia del ginocchio destro il 12.12.1988 ha accelerato il processo degenerativo del compartimento mediale già in corso. La resezione parziale del menisco mediale è però stata eseguita durante la seconda artroscopia e quindi la causa era degenerativa e non traumatica. Se questa resezione parziale fosse avvenuta durante la prima artroscopia, e cioè due mesi dopo l'infortunio a causa di una rottura del menisco, naturalmente esisterebbe una relazione di causalità con l'infortunio. Sono quindi d'accordo con il Dr. _____ secondo cui la resezione parziale del menisco mediale aggrava una lesione cartilaginea pre-esistente e quindi favorisce lo sviluppo di un'artrosi. Come già detto in precedenza però questa resezione parziale del menisco mediale del ginocchio destro, è stata eseguita a causa di una lesione degenerativa e quindi naturale e non a causa di una lesione traumatica" " Come già detto ampiamente nel paragrafo "valutazione e procedere", l'artroscopia del ginocchio destro eseguita circa 2 mesi dopo l'infortunio ha mostrato un apparato meniscale e legamentare intatto, mentre ha evidenziato una cartilagine assottigliata. Questo conferma che l'infortunio del 26.02.1988 non ha causato delle lesioni strutturali del ginocchio. I disturbi al ginocchio destro sono quindi da mettere in relazione ad un'artrosi avanzata del compartimento mediale di origine degenerativa. Esiste quindi una relazione di causalità naturale" (cfr. XXII, risposta ai quesiti n. 2 e 5 - la sottolineatura è del redattore). È vero che l'esperto designato dal TCA parrebbe contraddirsi, sostenendo l'esistenza di una relazione di causalità naturale, dopo che, poco prima, aveva affermato trattarsi di una problematica di natura morbosa. Nondimeno, ciò è da attribuire ad un equivoco concernente il significato di "relazione di causalità naturale". In effetti, leggendo

con attenzione il suo referto, ci si rende conto che il dott. _____ ha inteso, in realtà, sottolineare che la diagnosticata gonartrosi costituisce il risultato di un decorso patologico naturale (e non di una lesione traumatica). Al fine di chiarire questo fatto il TCA ha interpellato il perito, il quale nel complemento peritale ha rilevato: " Nella perizia medica del 24.6.2003, sia sotto il paragrafo valutazione e procedere come pure nella risposta ai quesiti formulati, ho dimostrato in modo abbastanza chiaro, che l'artrosi alle ginocchia del signor _____ è la conseguenza di un decorso patologico naturale e non la conseguenza di un evento traumatico." (XXVII) Non possono quindi sussistere dubbi circa il fatto che, secondo il perito giudiziario, a far tempo dalla data di chiusura del caso, i disturbi lamentati da _____ alle ginocchia non avevano più un'eziologia traumatica. Tutto ben considerato, questa Corte non vede ragioni - ragioni che del resto neppure le parti sono state in grado di evidenziare - che le impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é pervenuto il dott. _____. In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi citate): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso. Sulle scorta delle risultanze peritali, occorre ritenere che - a contare dall'inizio del mese di febbraio 2002 - il nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 22 ottobre 2001 ed i disturbi presentati dal ricorrente alle ginocchia, si è estinto e, con esso, l'obbligo contributivo dell'Istituto assicuratore convenuto. In esito alle considerazioni che precedono, l'impugnata decisione dell'_____ non presta il fianco ad alcuna censura. 2.8. L'_____, con le proprie osservazioni del 2 luglio 2003, ha postulato che il TCA proceda, "per economia di procedura", ad una reformatio in pejus , poiché sulla scorta delle risultanze della perizia del dott. _____, le ricadute del dicembre 1988, del giugno 1993 e del settembre 1994 sarebbero state assunte erroneamente. Come già indicato al considerando 2.3., lo scrivente Tribunale era chiamato soltanto a verificare se, riguardo alle conseguenze dell'evento infortunistico 22 ottobre 2001, l'Istituto assicuratore era o meno legittimato a negare la propria responsabilità a decorrere dal 1° febbraio 2002. Per contro, compete esclusivamente all'_____ stesso di verificare se siano eventualmente soddisfatti i presupposti per procedere ad una modifica della decisione su opposizione dell'11 aprile 1995, nel frattempo cresciuta in giudicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.